

N. R.G. [REDACTED] 2012



**Tribunale di Perugia**  
SEZIONE II CIVILE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. [REDACTED] 2012 r.g.

promossa da

**FALLIMENTO T [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (c.f. [REDACTED]), in  
persona del curatore [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta  
procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
PERUGIA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

nei confronti di

**[REDACTED] BANCA [REDACTED] S.P.A.** (C.F. [REDACTED]), in persona dell'amministratore  
delegato Luciano Goffi, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta procura  
generale alle liti per atto del notaio [REDACTED] ed elettivamente  
domiciliata in Perugia p.zza Alfani n. 4 presso il difensore avv. A [REDACTED]

CONVENUTA

e di

**R [REDACTED] S.P.A.** (C.F. [REDACTED]), in persona del procuratore speciale Sergio  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] giusta mandato in calce all'atto di intervento  
ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

INTERVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con atto di citazione passato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 15.10.2012 e ricevuto dalla convenuta il 29.10.2012, la curatela del fallimento di T [REDACTED] s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale la Banca [REDACTED] s.p.a. e – premesso che il fallimento era stato dichiarato con sentenza del 16.10.2009 – chiedeva la revoca di una serie di rimesse bancarie (per un importo complessivo di € 141.141,44) eseguite sul conto corrente della fallita nell'ultimo semestre prima del fallimento (15.4.2009-15.10.2009).

In particolare la curatela attrice evidenziava la sussistenza dei requisiti previsti dal nuovo testo dell'art. 67 l.f., ossia la consistenza e la durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria conseguita alle rimesse, nonché la *scientia decotionis* della banca, che traeva da alcuni elementi indiziari, quali la natura delle rimesse in esame, prevalentemente costituite da assegni bancari tratti su altri istituti di credito e la circostanza che Banca [REDACTED] avesse concesso in data 19.6.2009 alla T [REDACTED] un mutuo fondiario con l'unico scopo di procurarsi una garanzia reale per il proprio credito.

Concludeva chiedendo l'accertamento dell'inefficacia delle rimesse bancarie e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme ricevute, pari a complessivi € 141.141,44, oltre interessi e rivalutazione.

La Banca [REDACTED] s.p.a., costituendosi in giudizio eccepiva preliminarmente la prescrizione dell'azione, in quanto introdotta oltre il termine triennale previsto dall'art. 69 l.f.

Nel merito rilevava la carenza della natura solutoria delle rimesse, individuando tale requisito tra quelli necessari anche per la nuova azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma III, l.f. ed a tal fine rappresentava che sul conto corrente de quo era operante un'apertura di credito per € 10.000,00; contestava quindi che le rimesse indicate dall'attrice soddisfacessero i requisiti di consistenza e durevolezza previsti dalla nuova normativa; infine eccepiva il superamento del limite previsto dall'art. 70 l.f. che nel caso di specie ammontava ad € 34.913,79 (differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta nel semestre antecedente il fallimento, pari ad € 44.356,23, e l'esposizione alla data di fallimento, ammontante ad € 9.442,44). Quanto all'elemento soggettivo, contestava di avere avuto conoscenza dello stato di insolvenza della T [REDACTED]

All'udienza del 7.4.2016, la difesa della banca convenuta dichiarava la messa in liquidazione coatta amministrativa della società (con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze del 9.12.2015) e il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.

La causa veniva riassunta dalla curatela con ricorso in riassunzione del 21.6.2016 notificato alla "Banca [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante" presso la sede della società in Ancona [REDACTED] ivi ricevuto da dipendente della [REDACTED] banca [REDACTED] s.p.a.

Nel giudizio riassunto si costituiva la [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. deducendo di essere succeduta in tutti i diritti, attività e passività, rapporti contrattuali e giudizi attivi e passivi, facenti capo alla Banca [REDACTED] s.p.a. ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, dell'art. 1 d.l. 183/2015 e del provvedimento della banca d'Italia del 22.11.2015 prot. 1241108/15.

La causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile e, all'udienza del 27.3.2019, veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.



In data 24.5.2019 la R [REDACTED] s.p.a. depositava comparsa conclusionale, qualificandosi cessionaria dei crediti in sofferenza di Banca [REDACTED] s.p.a. detenuti da [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a.; successivamente la medesima R [REDACTED] s.p.a. depositava anche memoria di replica, mentre nessun atto veniva depositato da [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della R [REDACTED] s.p.a.

Come è noto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo.

E tuttavia, vale anche per il successore a titolo particolare la regola generale prevista dall'art. 268 c.p.c. a tenore della quale l'intervento può avere luogo sino a quando non vengano precisate le conclusioni (cfr. Cass. 2812/2018).

Nel caso di specie il primo atto depositato dalla R [REDACTED] s.p.a. – ossia la comparsa conclusionale – è successivo alla precisazione delle conclusioni, sicché deve necessariamente concludersi per la tardività dell'intervento e per la sua inammissibilità.

Ancora in rito, deve darsi atto delle vicende relative alla perdita della capacità processuale di Banca [REDACTED] s.p.a.

Non vi è dubbio che il giudizio è stato introdotto nei confronti della predetta Banca [REDACTED] s.p.a., società che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, secondo quanto dichiarato dal difensore della predetta parte all'udienza del 7.4.2016.

Altrettanto certo è che il complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Banca [REDACTED] s.p.a., società convenuta nel presente giudizio, è stato trasferito alla [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. con provvedimento assunto dalla banca d'Italia in data 22.11.2015, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 180/2015.

Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi che la vicenda integri un'ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto controverso, in quanto ricompreso nell'azienda bancaria ceduta, non potendo in alcun modo rinvenirsi una successione a titolo universale, stante la perdurante esistenza della Banca [REDACTED] s.p.a.

La cedente, originaria convenuta, è dunque ancora soggetto esistente e parte del presente giudizio, sicché assumono rilevanza le vicende che ne determinano la perdita della capacità processuale.

In questo senso l'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, alla quale consegue la perdita della capacità processuale della società sottoposta alla procedura concorsuale predetta (art. 200 l.f.), era certamente evento idoneo a determinare l'interruzione del giudizio (potendo peraltro tralasciarsi l'ulteriore quesito relativo alla natura automatica o meno dell'interruzione, atteso che il difensore della Banca [REDACTED] s.p.a. ha dichiarato l'evento interruttivo all'udienza del 7 aprile 2016), che dunque è stata correttamente dichiarata con provvedimento del giorno 11.4.2016.

Tanto osservato, non vi è dubbio che il ricorso per riassunzione avrebbe dovuto essere notificato anche alla cedente Banca [REDACTED] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e risoluzione, in persona dei commissari speciali, i quali – ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 180/2015 – ne hanno assunto la rappresentanza legale.



Non risulta tuttavia che un tale adempimento sia stato correttamente effettuato, non avendo la curatela notificato l'atto di riassunzione del giudizio ai commissari speciali della Banca [REDACTED] s.p.a.

Ciononostante ritiene il tribunale di non dover assumere provvedimenti per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società cedente, per ragioni di economia processuale ed in forza di un'interpretazione delle norme rispettosa dei principi costituzionali in materia di giusto processo.

Ai sensi dell'art. 83 comma III t.u.b. – applicabile alla presenta fattispecie atteso che il provvedimento di messa in liquidazione emesso dal Ministro dell'economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. 180/2015 si inquadra nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 80 e ss. del t.u.b. per la liquidazione coatta amministrativa delle banche – dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 t.u.b. (ossia le opposizioni allo stato passivo e le relative impugnazioni), con la conseguenza che il giudizio sarebbe per legge improseguibile nei confronti della banca in liquidazione.

Ora, considerato che la cessionaria [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. è intervenuta nel presente giudizio con comparsa del 14.11.2016, la riassunzione del giudizio nei confronti della Banca [REDACTED] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e risoluzione (in persona dei commissari speciali), condurrebbe soltanto – e sempre che non venisse proposta ed accettata istanza di estromissione dal giudizio – a una pronuncia in rito dichiarativa della predetta situazione di improcedibilità.

Ed in questo senso si è espressa la Corte di cassazione (Cass. 10456/2014) ritenendo valida la riassunzione del giudizio, interrotto per messa in liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, operata nei confronti del successore a titolo particolare nel rapporto controverso, quale unico soggetto in relazione al quale l'attore aveva interesse a coltivare la domanda.

Conclusivamente, condividendo la citata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che l'attore ha chiaramente manifestato di avere interesse a coltivare la domanda solamente nei confronti della cessionaria [REDACTED] Banca [REDACTED] (e in questo senso ha formulato le proprie conclusioni solamente nei confronti della detta parte e non anche nei confronti della Banca [REDACTED] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e risoluzione), sicché appare superfluo procedere al rinnovo della notifica per consentire la partecipazione al giudizio della cedente.

Nel merito va subito rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla convenuta.

Indiscussa la durata triennale del termine previsto dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria (art. 69 bis l.f.), esso nel caso di specie appare rispettato atteso che l'atto di citazione è stato passato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 15.10.2012 (secondo quanto si evince dall'atto medesimo) e dunque entro la scadenza del triennio dalla pronuncia del fallimento (emessa il 15.10.2009).

Ed a tal fine va osservato che *“ove il diritto non si possa far valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”* (Cass. 24822/2015).



La domanda di revoca delle rimesse indicate in citazione, proposta ai sensi dell'art. 67 comma III l.f., è parzialmente fondata.

Non vi è dubbio che, essendo il fallimento intervenuto in epoca successiva alla data del 17 marzo 2005, la presente fattispecie è regolata dalla norma dell'art. 67, comma III, l.f. – quale modificata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005 – che oggi esclude dall'azione revocatoria *"le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca"*.

Oggi dunque i presupposti dell'azione revocatoria delle rimesse bancarie vanno individuati nella consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria del fallito, mentre risulta ormai irrilevante la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista.

Sul punto è opportuno richiamare la recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 277/2019) che sulla base di argomenti letterali e di esegesi storica, ha concluso che ai fini della revocabilità è irrilevante che la rimessa posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria.

In particolare è stato evidenziato che *"l'espressione "esposizione debitoria", di cui è parola nella lett. b) dell'art. 67 designa una situazione ben diversa, più ampia, di quella riconducibile al debito liquido ed esigibile, risultando compatibile sia col conto scoperto che col conto semplicemente passivo"*, così come – sempre sul piano letterale – l'utilizzo del termine rimesse riconduce a una nozione 'neutra' dei versamenti, quale è quella frutto dell'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, comprensiva sia dei veri e propri atti solutori, sia di quelli ripristinatori della provvista.

Ancora appare condivisibile l'affermazione secondo cui il legislatore del 2005 *"Prevedendo che l'esenzione dalla revocatoria non operi allorquando la rimessa riduca durevolmente (oltre che in maniera consistente) l'esposizione debitoria del correntista, l'art. 67, comma 3, lett. b), sposta il fuoco della disciplina dal dato formale dell'essere il versamento affluito o meno su di un conto affidato (e dall'essere il versamento stesso eseguito o meno in presenza di uno sconfinamento del correntista) a quello, sostanziale, da verificare in concreto, del prodursi, o del non prodursi, di una neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore)"*

Nella disciplina attuale dunque i requisiti richiesti per la revocatoria delle rimesse bancarie sono:

- 1) il requisito temporale, dell'essere la rimessa intervenuta nel semestre anteriore al fallimento;
- 2) il requisito oggettivo della consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria prodotta dalle rimesse, con l'ulteriore limite – dettato dall'art. 70 l.f. – del massimo scoperto;
- 3) il requisito soggettivo della *scientia decotionis*.

Principiando dal requisito oggettivo, deve innanzitutto evidenziarsi che la norma dell'art. 70 l.f. (secondo cui *"Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito"*) va necessariamente coordinata con la previsione dell'art. 67, III comma, l.f. e si pone quale limite ulteriore alla revocabilità delle rimesse che soddisfino i caratteri della consistenza e durevolezza, limite introdotto per prendere in esame il rapporto nella sua complessità (cfr. Cass. 277/2019).



Quanto alla consistenza della riduzione dell'esposizione debitoria ritiene il tribunale che – aderendo a uno dei criteri che hanno già trovato applicazione nella giurisprudenza di merito (cfr. trib. Milano 21 luglio 2009; Trib. Modena, 23 maggio 2017; trib. Modena n. 555, 9 aprile 2019) – si debba aver riguardo alle rimesse di importo superiore al 10% dell'importo massimo revocabile (ossia la differenza tra massimo scoperto del conto nel periodo sospetto e quello sussistente al tempo della procedura fallimentare).

Parimenti nell'apprezzamento del carattere della durevolezza occorre aver riferimento a un criterio non assoluto, bensì relativo, che tenga in considerazione l'andamento del conto corrente per individuare quelle rimesse che non siano riconducibili a un funzionamento fisiologico di un rapporto attivo, caratterizzato da continue movimentazioni, ma siano di fatto funzionali a soddisfare il credito della banca nell'ambito di un cd. rientro.

Venendo all'esame della fattispecie concreta, risulta innanzitutto dalla espletata c.t.u. che l'importo massimo revocabile ammonta a € 34.913,79 (pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta nel semestre, ammontante ad € 44.356,23 e l'esposizione alla data di fallimento, ammontante ad € 9.442,44).

In proposito non possono trovare accoglimento le contestazioni sollevate da parte attrice con riguardo alla omessa considerazione dell'esposizione debitoria globale, comprensiva dei finanziamenti erogati dalla banca convenuta, e ciò in quanto tale carenza è stata determinata dalla mancata produzione della necessaria documentazione contabile e dunque da una omissione imputabile alla stessa curatela attrice sulla quale incombe il relativo onere della prova.

Ciò posto, la soglia di consistenza può individuarsi in € 3.491,38 (pari al 10% di € 34.913,79) e risulta superata solo da alcune delle rimesse elencate nell'atto di citazione (pagg. 2 e 3) e precisamente dalle seguenti: rimessa di € 13.264,47, a mezzo di assegni circolari, del 4.8.2009; rimessa di € 13.000,00 a mezzo di assegni circolari, in data 7.8.2009; rimessa di € 8.530,24 a mezzo di bonifico bancario, in data 13.8.2009; rimessa di € 10.780,00 a mezzo di bonifico bancario, in data 27.8.2009; rimessa di € 8.000,00 a mezzo di giroconto, in data 28.8.2009; rimessa di € 35.500,00 a mezzo di assegni circolari, in data 8.9.2009; rimessa di € 5.588,66 a mezzo di assegni circolari, in data 17.9.2009; rimessa di € 20.000,00 a mezzo di assegni circolari, in data 17.9.2009; rimessa di € 7.181,25 a mezzo di bonifico bancario, in data 21.9.2009; rimessa di € 7.186,30 a mezzo di assegni circolari, in data 7.10.2009.

Per la valutazione della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria si è fatto riferimento al criterio dell'intervallo medio di rimessa, ossia del tempo intercorrente tra una rimessa e il primo addebito successivo (con esclusione di quelli di rimborso di finanziamenti erogati dalla stessa banca convenuta), così individuando un ammontare complessivo delle rimesse che soddisfano entrambi i requisiti (consistenza e durevolezza), pari a € 45.684,87.

Va a questo punto dato atto della irrilevanza della questione – sollevata da parte attrice – della necessità di adozione di criteri correttivi che consentano di escludere gli addebiti non significativi, ossia quelli che non riducono l'esposizione debitoria al di sotto della soglia di consistenza.

Invero l'adesione al criterio suggerito dalla curatela attrice condurrebbe a ritenere revocabili rimesse per ulteriori € 43.500,00 (ossia la rimessa di € 8.000,00 del 28.8.2009 e la rimessa di € 35.500,00 del 8.9.2009), quando già l'ammontare di quelle individuate dalla c.t.u. sulla base dei criteri indicati dal tribunale (€ 45.684,87) supera il limite di cui all'art. 70 l.f. (individuato in € 34.913,79).



Passando infine all'esame dell'elemento soggettivo, va considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 14978/2007) – la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell'art. 67, II comma, l.f., deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica del creditore e non pure la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore; tuttavia detta revoca può fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l'effettiva *scientia decotionis* da parte del creditore.

E nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, deve aversi riguardo alla ordinaria prudenza e avvedutezza (cfr. Cass. n. 7722 del 1996), parametrize in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (cfr. Cass. n. 1101 del 2014; Cass. n. 26935 del 2006; Cass. n. 11060 del 1998).

Nel caso di specie va innanzitutto dato atto della natura qualificata del creditore, che in quanto banchiere non solo ha conoscenza diretta dell'andamento dei conti, ma è altresì dotato di strumenti (quali, ad esempio, le banche dati pubbliche e private di informazioni sul merito creditizio) che gli consentono di indagare le condizioni finanziarie dei propri clienti.

Tanto premesso assume rilevanza decisiva la circostanza che la banca convenuta, appena tre mesi prima del fallimento, concesse alla fallita un mutuo fondiario che fu utilizzato per il ripianamento dell'esposizione debitoria già presente.

Tale mutuo – in ragione dell'utilizzo delle somme mutate per il ripianamento di un debito preesistente – appare dunque inquadrabile nello schema del negozio indiretto il cui scopo è quello di trasformare un debito chirografario in privilegiato, come accertato dal tribunale di Perugia con il decreto n. 2742/12 (allegato 2 alla II memoria istruttoria di parte attrice) che ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca [REDACTED] s.p.a. per l'ammissione con privilegio ipotecario del credito per restituzione del mutuo fondiario.

La circostanza che la banca abbia simulato una causa di prelazione, così cercando di assicurarsi un soddisfacimento privilegiato del proprio credito, consente invero di ritenere – in forza di un ragionamento presuntivo, fondato anche sul fatto che prima di allora non erano state richieste garanzie reali per l'esposizione debitoria della correntista – che la convenuta fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della T [REDACTED].

Conclusivamente l'azione revocatoria va accolta nel limite del massimo scoperto, pari ad € 34.913,79.

All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue la condanna del convenuto alla restituzione della somma ricevuta.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali che decorrono, stante la natura costitutiva dell'azione revocatoria, dalla data di costituzione in mora (cfr. cass. 14896/2009; 6991/2007) da individuarsi, in difetto di atti anteriori di tale contenuto, nella domanda giudiziale. La natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria impedisce invece, stante la completa assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di un maggior danno da ritardo, di riconoscere alla curatela attrice la somma richiesta a titolo di rivalutazione monetaria.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore il 3.4.2014 (art. 28 d.m. citato), adottando lo scaglione delle controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, conteggiando tutte le fasi e utilizzando i valori medi.

Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile l'intervento di [REDACTED] s.p.a., compensando nei suoi confronti le spese di lite;
- revoca, ai sensi dell'art. 67 comma III l.f., i pagamenti effettuati dalla fallita in favore di Banca [REDACTED] s.p.a. tra il 15.4.2009 ed il 15.10.2009 per complessivi € 34.913,79;
- condanna [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. alla restituzione, in favore della massa del fallimento di T [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, della somma di € 34.913,79, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna [REDACTED] Banca [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore della curatela attrice, delle spese del giudizio, che liquida – ai sensi del d.m. 55/2014, – in € 668,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Nuova Banca delle Marche s.p.a.

Perugia, 31 luglio 2019

Il giudice  
Gaia Muscato

